

Prot. n. 2308/22-2



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Il magistrato reggente dott. Giorgio Flaim,

esaminata la nota del 14 ottobre 2022 pervenuta dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento, sentiti i giudici onorari di pace assegnatari di procedimenti di espropriazione presso terzi e la coordinatrice Ufficio NEP,

OSSERVA

L'art. 1 co. 32 L. 26.11.2021, n. 206, ha inserito nell'art. 543 cod.proc.civ., quale comma quinto, la seguente disposizione: *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*.

Con nota del 14 ottobre 2022 il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento avv. Michele Russolo ha espresso l'auspicio di *“una prassi applicativa condivisa con riferimento agli adempimenti imposti dall'articolo 543 cpc recentemente novellato”*.

Si pone, in particolare, la questione se la notificazione al debitore esecutato e al terzo *debitor debitoris* dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento rappresenti un atto di competenza dell'Ufficiale giudiziario o costituisca oggetto di un onere a carico del creditore procedente (e, quindi, del suo difensore).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W'.



Ragioni ermeneutiche di ordine sia letterale, sia sistematico, sia teleologico inducono a ritenere più persuasiva la seconda soluzione (in armonia con l'opinione espressa dal Presidente dell'Ordine e con l'orientamento adottato da altri Uffici giudiziari - cfr. decreto del Presidente della seconda Sezione civile del Tribunale di Verona dott.ssa Monica Attanasio di data 11.10.2022).

Quanto al primo profilo, il testo della norma è chiaro (*"Il creditore...notifica,,,"*) nell'attribuire al creditore procedente (e non già all'Ufficiale giudiziario) il compito di effettuare la notificazione *de qua*. La circostanza che si tratti di un atto, il quale si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva, non riveste un rilievo decisivo, essendo il legislatore libero di individuare in soggetti diversi gli autori dei singoli elementi costitutivi.

L'interpretazione sistematica conforta la soluzione qui sostenuta sotto un duplice profilo:

da un lato, il legislatore, allorquando ha inteso attribuire all'Ufficiale giudiziario la competenza di un atto, lo ha disposto espressamente; basti pensare, nell'ambito dello stesso articolo 543 cod.proc.civ., alle notificazioni dell'atto di pignoramento di crediti del debitore verso terzi (comma 4: *"Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna..."*);

dall'altro, la disciplina delle esecuzioni prevede (ulteriori) numerose ipotesi in cui del compimento di un atto è onerato il creditore procedente (nella predetta nota il Presidente dell'Ordine degli Avvocati ricorda le fattispecie ex artt. 498, 543 co. 4 e 599 cod.proc.civ.; nel decreto dell'11.10.2022 il Presidente della seconda Sezione civile del Tribunale di Verona menziona quelle ex artt. 518 co.6 e 557 co.3 cod.proc.civ.).

In ordine al profilo teleologico assume rilievo la (grave) sanzione processuale (sopravvenuta inefficacia del pignoramento), che il legislatore ha ritenuto di prevedere qualora la notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non avvenga tempestivamente (ossia *"entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento"*). Infatti sarebbe illogico (oltre che gravido di responsabilità e conflitti) attribuire all'Ufficiale giudiziario la competenza in ordine a un atto, il cui mancato compimento può arrecare consistenti pregiudizi all'(incolpevole) creditore procedente.

In definitiva il tribunale di Trento ritiene che le notificazioni al debitore e al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, prescritte dall'art. 543 co.5 cod.proc.civ. a pena di sopravvenuta

hr

inefficacia del pignoramento, costituiscano oggetto di un onere a carico del creditore procedente, che lo potrà assolvere avvalendosi di una delle varie modalità consentite, ivi compresa la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Trento, 25 ottobre 2022

il magistrato reggente del Tribunale di Trento

(dott.  Flaim)

Si dispone, per opportuna conoscenza, la comunicazione della presente nota:

- al Presidente della Corte d'Appello,
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Russolo,
- ai giudici onorari assegnatari dei procedimenti di espropriazione presso terzi dott. Aceto, Giacchetti, Mazzuti e Vendramini Balsamo,
- al Coordinatore dell'Ufficio NEP presso la Corte d'Appello dott.ssa Reale.